



FEDERAZIONE  
IPPICA  
SAMMARINESE

---

## REGOLAMENTO QUADRI TECNICI FEDERALI

### Art. 1 - Compiti e Funzioni

Il Presente Regolamento viene emanato ai sensi dell'Art. 23, lettera h) dello Statuto Federale.

Il Settore Tecnico di Formazione (STF) presiede:

- alla formazione professionale e tecnica dei Tecnici e gli Istruttori attraverso la programmazione, la organizzazione e la gestione di corsi di formazione, istruzione, abilitazione, aggiornamento nelle varie discipline;
- al rilascio delle varie qualifiche, l'inquadramento ed il tesseramento degli Istruttori e dei Tecnici d'Equitazione di ogni ordine e grado e livello, abilitati ed autorizzati a svolgere attività nell'ambito della organizzazione Federale e delle Associazioni Affiliate.

Il Settore Tecnico di Formazione (STF) è vincolato ad operare sulla base degli indirizzi, orientamenti e obiettivi programmatici deliberati dal Consiglio Federale in materia di formazione.

L'attività inerente la formazione professionale e tecnica dei Tecnici e degli Istruttori d'Equitazione è attuata direttamente dalla Federazione Ippica Sammarinese (FIS) o attivata in collaborazione ad un Ente di Formazione esterno alla FIS attraverso la stipula di apposito contratto.

### Art. 2 - Struttura Organizzativa

La Struttura Organizzativa del STF è così articolata:

- n.1 Responsabile del Settore Tecnico di Formazione;
- n.1 Operatore Organizzativo;
- n.1 Collaboratore Operativo;
- n.1 Membro del Consiglio Federale.

Il Responsabile del Settore Tecnico di Formazione, l'Operatore Organizzativo ed il Collaboratore Operativo sono nominati dal Consiglio Federale della FIS.

A W



FEDERAZIONE  
IPPICA  
SAMMARINESE

- 2.1** Al **Responsabile del Settore Tecnico di Formazione** compete l'organizzazione operativa, la cura e il buon funzionamento dello stesso Settore Tecnico ed infine il perseguimento degli obiettivi programmatici deliberati dal Consiglio Federale (CF) della FIS. E' responsabile di mantenere i rapporti con il CF. E' inoltre tenuto, periodicamente, a fornire un rapporto completo e confrontarsi con il CF sull'attività demandata. A proporre inoltre, se necessario, eventuali soluzioni alternative sui programmi approvati dallo stesso CF. Per particolari esigenze il Responsabile può proporre al Consiglio Federale della FIS la nomina di un Collaboratore Esterno.
- 2.2** L'**Operatore Organizzativo** ha il compito pratico attuativo della gestione dei programmi di formazione deliberati nelle varie aree.
- 2.3** Il **Collaboratore Operativo** presiede alle attività di segreteria e della comunicazione.

### Art. 3 - Inquadramento e Qualifiche dei Tecnici Federali

Le Qualifiche, i Titoli i Livelli dei Tecnici e degli Istruttori rilasciati dalla FIS sono riportati nell'ALLEGATO 1 del presente Regolamento.

Per ogni Qualifica e Livello richiamati nell'ALLEGATO 1 del presente Regolamento verranno disciplinate le Unità Didattiche (UD), il monte ore del percorso formativo, le competenze e gli ambiti operativi professionali. Il Consiglio Federale, su proposta del Settore Tecnico Formativo, emanerà, preventivamente all'attivazione dei rispettivi corsi di formazione, circolari esplicative in materia di:

- Unità Didattiche (UD)
- Monte ore complessivo del programma del corso
- Ammontare delle ore teoriche e pratiche per ogni UD
- Ambiti Operativi Professionali.

I Tecnici e gli Istruttori, sammarinesi o residenti, iscritti alla Federazione Ippica Sammarinese che abbiano conseguito la loro qualifica presso le seguenti Federazioni:

- FIS
- FISE (in virtù della convenzione FIS/FISE in essere)
- Federazioni Estere (che abbiano programmi di formazione assimilabili a quelli della FIS, che facciano parte dell'I.G.E.Q e che corrispondono al Sistema Internazionale)

vengono automaticamente iscritti all'Albo dei Tecnici e degli Istruttori di cui al presente Regolamento.



FEDERAZIONE  
IPPICA  
SAMMARINESE

---

Ai Tecnici e Istruttori verrà rilasciato dalla FIS un **Libretto dell'Istruttore e del Tecnico Federale**, riportato nell'ALLEGATO 2 del presente Regolamento, ove verranno registrate qualifiche e aggiornamenti.

#### **Art. 4 - Albo dei Tecnici e degli Istruttori Federali**

Presso la Federazione Ippica Sammarinese viene istituito l'Albo dei Tecnici e degli Istruttori riconosciuti dalla FIS.

Per ciascun nominativo iscritto viene riportato:

- Titolo in possesso;
- Data del rilascio;
- Ente che lo ha rilasciato.

All'Albo possono essere iscritti i cittadini Sammarinesi e i forensi se residenti legalmente nella Repubblica di San Marino. L'albo dei Tecnici e Istruttori sarà pubblicato sul sito della FIS.

#### **Art 5 - Registro dei Tecnici e degli Istruttori Federali abilitati all'attività**

Viene istituito presso la FIS il Registro dei Tecnici e degli Istruttori Federali abilitati all'attività.

Per i Tecnici e gli Istruttori Federali Sammarinesi, l'iscrizione al Registro avviene automaticamente dalla Segreteria della FIS.

Possono essere iscritti al Registro i Tecnici e gli Istruttori che sono in possesso di un titolo riconosciuto dalla FIS, nonché coloro che possiedono i requisiti citati all'Art. 6 del presente Regolamento.

A W





FEDERAZIONE  
IPPICA  
SAMMARINESE

## Art 6 - Mantenimento dell'Operatività

Per essere considerati in attività gli Istruttori e i Tecnici Fedrali devono:

- Essere in regola con il tesseramento annuale sulla base delle disposizioni deliberate dalla FIS;
- Rinnovare annualmente l'autorizzazione a montare (se richiesta);
- Aver frequentato la formazione annualmente prevista (UD) inerente il proprio livello tecnico;
- Essere in possesso dell'attestato BLSD (Corso di Primo Soccorso) con aggiornamenti biennali;
- Non aver subito condanne anche in stati stranieri per delitti dolosi passati, giudicati con pene superiori ad un anno di reclusione;
- Non essere stati oggetto di misure cautelari per violazione degli Articoli del Codice Penale per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, nonché per violazione di Norme di Legge in materia di stupefacenti;
- Non aver subito squalifiche o inibizioni maggiori di un anno da parte del CONS, della FIS, della FISE e della FEI;
- I Tecnici e gli Istruttori sprovvisti di residenza o cittadinanza sammarinese, devono essere in possesso di documentazione che attesti una collaborazione in essere con un'Associazione Sammarinese affiliata alla FIS.

Al fine di disporre di Quadri Tecnici Federali preparati ed aggiornati nonché per il mantenimento delle qualifiche acquisite, vengono programmati annualmente sedute di aggiornamento così definite:

- Di **Mantenimento**;
- Di **Crescita Tecnica**.

La FIS, attraverso il Settore Tecnico di Formazione, emanerà annualmente un programma didattico e un calendario operativo per sedute formative teorico/pratiche e aggiornamenti; nonché una circolare esplicativa sulle modalità di partecipazione.

## Art. 7 - Reintegro dei Tecnici e degli Istruttori nei rispettivi ruoli

I Tecnici e gli Istruttori Federali che non abbiano assolto alla formazione prevista annualmente per il mantenimento della loro Qualifica e Livello, verranno sospesi e cancellati dal Registro di cui all'Art. 5 del presente Regolamento.

Potranno essere reintegrati nel loro ruolo operativo, per svolgere le proprie mansioni, in seguito ad un iter di aggiornamento (frequenza di UD attinente) di crescita relativa al proprio titolo e livello.

A LA



FEDERAZIONE  
IPPICA  
SAMMARINESE

## Art. 8 - Docenti, Esaminatori ed Esami

Il rilascio della Qualifica dei Tecnici e Istruttori Federali e il Livello che ne consegue, viene deliberato dal Consiglio Federale della FIS.

**8.1** La **Domanda di Ammissione** alla sessione d'esame dovrà essere inoltrata alla FIS tramite il Settore Tecnico di Formazione, compilando apposita modulistica fornita dalla stessa Federazione.

**8.2** La **Commissione Esaminatrice** viene nominata dal Consiglio Federale.

Non possono far parte della Commissione Esaminatrice gli Istruttori che hanno esercitato come docenti durante lo svolgimento dei corsi o abbiano conflitti di interesse alcuno.

La Commissione Esaminatrice per Istruttori e Tecnici Federali, nominata dal CF, è così composta:

- n. 1 Presidente di Commissione;
- n. 2 Tecnici/Giudici delle discipline concernenti le materie del corso;
- n. 1 Veterinario;
- n. 1 Psicologo;
- n. 1 Segretario Verbalizzante.

**8.3** Sono **ammessi** a sostenere l'esame per l'ottenimento della qualifica o passaggio di qualifica superiore:

- coloro che abbiano completato l'iter formativo, UD previste, per il conseguimento della specifica qualifica;
- candidati per equiparazione di titoli stranieri;
- candidati privatisti, che dovranno documentare il proprio curriculum sportivo.

**8.4** Il **programma d'esame** per le prove pratiche e teoriche è riportato in apposita Circolare Esplicativa emessa dal CF su proposta del Settore Tecnico di Formazione.

**8.5** L'esame si intende superato se tutte le prove previste vengono conseguite dal candidato con esito positivo e con il raggiungimento del punteggio minimo di 60/100 per ogni prova.

Se le prove non conseguite dal candidato, sono minori o uguali ad un numero di tre, dovranno essere ripetute nella sessione d'esame successiva. Tra la prova non superata e la nuova sessione d'esame dovrà trascorrere un tempo minimo di un mese.

A LA



FEDERAZIONE  
IPPICA  
SAMMARINESE

Se le prove non conseguite dal candidato, sono superiori ad un numero di tre, l'esame è da considerarsi non superato.

- 8.6 Per ogni esame verrà redatto un apposito **verbale** che sarà depositato presso la Segreteria della FIS.
- 8.7 Per ogni esame conseguito, a partire dalla qualifica di Istruttore di 1° livello, è prevista la presentazione di una **tesi** riguardante un argomento di tipo tecnico, scelto dallo stesso candidato, nel contesto della disciplina per la quale chiede la qualifica.

La tesi deve essere così strutturata:

- FRONTESPIZIO (riporta il titolo della tesi, nome dell'autore);
- INDICE (fornisce indicazioni sui vari capitoli e sulle sezioni);
- INTRODUZIONE (presenta l'argomento della tesi, gli obiettivi, la metodologia e la struttura dell'elaborato);
- CAPITOLI (sviluppa l'argomento in modo approfondito, ognuno focalizzato su un aspetto specifico, riportando note tecniche);
- CONCLUSIONE (riassume i risultati ottenuti e le considerazioni finali);
- BIBLIOGRAFIA (elenca tutte le fonti consultate durante la ricerca).

La tesi deve avere una lunghezza minima di:

- Istruttore di 1° Livello: minimo 5 pagine, massimo 10 pagine;
- Istruttore di 2° Livello: minimo 10 pagine, massimo 20 pagine.

La tesi deve essere consegnata venti (20) giorni prima della sessione d'esame al CF della FIS.

- 8.8 Il Consiglio Federale della FIS, su proposta del Settore Tecnico di Formazione, nominerà il **Corpo Docente** per ogni corso attivato.

## Art. 9 - Normativa Istruttori e Tecnici Federali.

### 9.1 Tesseramento

Gli Istruttori e i Tecnici Federali, per poter esercitare il loro Titolo riconosciuto dalla FIS, devono essere in possesso di:

- Tesseramento FIS valido per l'anno in corso;
- Rinnovo richiesta di Autorizzazione a Montare (se richiesto dal proprio livello);

A U





FEDERAZIONE  
IPPICA  
SAMMARINESE

- Attestato BLSD (Corso di Primo Soccorso) che deve essere rinnovato ogni 2 anni.

## 9.2 Responsabilità Sportiva

L'istruttore o Tecnico Federale referente per la FIS ha la responsabilità nell'assistenza per l'attività sportiva del proprio allievo minorenne, seguito dallo stesso Istruttore o Tecnico che ha l'onere di accompagnarlo e assisterlo in gara.

Gli Istruttori o Tecnici referenti e responsabili sotto il profilo sportivo di un allievo minorenn, possono in loro assenza **delegare**, con chiaro atto scritto, la responsabilità e la gestione del proprio allievo ad altro Istruttore o Tecnico che abbia la qualifica idonea per assumere e svolgere l'incarico per il quale viene delegato. Il delegato deve accettare la delega con sottoscrizione in calce alla delega ricevuta. Non serve delega fra Istruttori o Tecnici dal primo livello o superiore appartenenti alla stessa FIS. Nel caso in cui la delega sia relativa solo ad una manifestazione sportiva, deve essere trasmessa alla segreteria sportiva della manifestazione. Il delegato prima dell'inizio della categoria a cui deve partecipare l'allievo minorenn, deve confermare l'accettazione della delega presso la stessa segreteria.

- Il delegante è responsabile di incaricare un delegato con le qualifiche idonee ad assumere e svolgere l'incarico conferito.
- Il delegato è responsabile sotto il profilo sportivo dell'allievo minorenn affidatogli con delega.

## 9.3 Impegni

L'Istruttore o Tecnico Federale per poter assistere allievi di qualsivoglia fascia d'età della Federazione Ippica Sammarinese deve:

- Essere in regola con il tesseramento;
- Essere in regola con i programmi di formazione federali;
- Essere in regola con i corsi BLSD.

La mancata ottemperanza di quanto sopra, comporterà per l'Istruttore o Tecnico Federale l'immediata sospensione dell'operatività della qualifica riconosciuta dalla FIS.

A U



FEDERAZIONE  
IPPICA  
SAMMARINESE

#### 9.4 Assistenza Allievi

Nel caso ci siano più Istruttori o Tecnici nell'organico della FIS, ognuno di loro ha la facoltà di assistere nelle manifestazioni sportive gli allievi regolarmente iscritti presso tale Federazione. E' necessario però che al momento dell'iscrizione il Presidente della FIS specifichi in corrispondenza del nominativo dell'allievo minorenni, il nominativo dell'Istruttore o Tecnico che lo assisterà nelle competizioni sportive durante le manifestazioni, e nel campo prova.

#### 9.5 Abbigliamento Istruttori

L'Istruttore o Tecnico Federale nel lavoro professionale quotidiano e durante le manifestazioni sportive, deve adottare un corretto e decoroso abbigliamento, se non in tenuta da gara. La stessa disposizione vale per le persone ammesse al campo prova. Pena l'allontanamento disposto dalla giuria.

Gli Istruttori e i Tecnici devono inoltre adottare un comportamento corretto, l'utilizzo di un linguaggio tecnico e appropriato, evitando espressioni o toni non conformi.

#### 9.6 Attività Allievi Minorenni

L'attività a cavallo degli allievi minorenni svolta nei maneggi, nelle aree aperte, in altri luoghi o presso impianti dedicati alle attività equestri, deve essere sempre assistita da un Istruttore o Tecnico Federale referente per la FIS.

#### 9.7 Abbigliamento Allievi

E' responsabilità dell'Istruttore o Tecnico Federale preoccuparsi che i propri atleti vestano un abbigliamento consono sia nei campi di esercizio quotidiano che nei campi gara.

E' responsabilità dell'Istruttore o Tecnico Federale preoccuparsi che gli allievi minorenni montino a cavallo con le adeguate protezioni:

- Cap;
- Corpetto protettivo;
- Pantaloni da equitazione;
- stivali adeguati.

#### 9.8 Responsabilità Personale

Ogni Istruttore o Tecnico Federale è responsabile per se stesso e per i suoi allievi nei confronti della FIS.





FEDERAZIONE  
IPPICA  
SAMMARINESE

## 9.9 Diritti e Doveri

Gli Istruttori e i Tecnici provenienti da altre federazioni acquisiscono gli stessi diritti e doveri dei corrispondenti Istruttori di pari livello diplomati in FIS.

## 9.10 Codice Etico e Comportamentale

Tutti gli Istruttore e i Tecnici Federali sono tenuti a rispettare il Codice Etico e Comportamentale approvato dal CF della FIS, nonché i Criteri di Salvaguardia e Tutela del Benessere del Cavallo approvato dal CF della FIS.

## 9.11 Ulteriori norme

Per quanto non espressamente citato ci si rimette al Codice Etico e Comportamentale approvato dal CF della FIS.

## Art. 10 - Equiparazioni dei Titoli Rilasciati da Federazioni Estere

I Cittadini Sammarinesi che hanno conseguito Titoli o Qualifiche in seguito a partecipazione di corsi presso Enti e Federazioni Straniere, per ottenere il riconoscimento dalla FIS dei suddetti Titoli o Qualifiche in possesso, dovranno fare richiesta alla stessa Federazione Ippica Sammarinese.

Tale richiesta dovrà essere integrata di completa documentazione contenente:

- Piano di studi del corso;
- Monte ore del corso;
- Attestato di superamento esame;
- Autorizzazione a Montare FIS, relativa alla qualifica richiesta;
- Idoneità e Requisiti di cui all' Art. 6 del presente Regolamento.

Suddetta richiesta verrà presa in esame dal Settore Tecnico di Formazione (STF) che, a seguito di attenta verifica sulla base della documentazione presentata e sul Curriculum Sportivo del richiedente, proporrà al Consiglio Federale della Federazione Ippica Sammarinese di accogliere tale richiesta.

Il STF ha l'autorità, qualora lo ritenga necessario, previa consultazione con il CF della FIS, di sospendere la richiesta di equiparazione dei titoli del richiedente e sottoporre il candidato ad un esame integrativo nelle materie ritenute non conformi ai contenuti del presente Regolamento.

Il candidato sarà così vincolato al superamento di tutte le prove richieste dal STF, oggetto d'esame integrativo, per poter procedere ad una nuova richiesta da sottoporre al CF della FIS.

Per coloro che sono in possesso di Titolo rilasciato dalla Federazione Italiana Sport Equestri, si provvederà all'**equiparazione** previa verifica dell'idoneità dei requisiti di cui all'Art. 6 del presente Regolamento.

A W



FEDERAZIONE  
IPPICA  
SAMMARINESE

## ALLEGATO 1 dell'Art. 1

### QUALIFICHE E LIVELLI

1. OPERATORE LUDICO
2. ISTRUTTORE DI BASE
3. ISTRUTTORE FEDERALE DI 1° LIVELLO DISCIPLINE OLIMPICHE
4. ISTRUTTORE FEDERALE DI 1° LIVELLO DI SPECIALITA'
5. ISTRUTTORE FEDERALE DI 2° LIVELLO DISCIPLINE OLIMPICHE
6. ISTRUTTORE FEDERALE DI 2° LIVELLO DI SPECIALITA'
7. ISTRUTTORE FEDERALE DI 3° LIVELLO DISCIPLINE OLIMPICHE
8. ISTRUTTORE FEDERALE DI 3° LIVELLO DI SPECIALITA'
9. MASTER DI 3° LIVELLO PER MERITI SPORTIVI

Il Consiglio Federale provvederà ad emanare specifiche circolari per l'attivazione di altri titoli qualora se ne presentasse la necessità o ci fossero specifiche richieste da parte di tesserati interessati.

Per frequentare i Corsi Formativi per l'ottenimento delle qualifiche e dei livelli Federali occorre essere in possesso di autorizzazione (se richiesta) a montare e avere raggiunto le seguenti età minime:

- OPERATORE LUDICO: 16 anni compiuti; richiesta autorizzazione a montare, Brevetto;
- ISTRUTTORE DI BASE: 18 anni compiuti; richiesta di qualifica di Operatore Ludico, autorizzazione a montare, Brevetto;
- ISTRUTTORE DI 1° LIVELLO: 18 anni compiuti; richiesta autorizzazione a montare, Primo Grado;
- ISTRUTTORE TECNICO DI 2° LIVELLO: 20 anni compiuti; richiesta due anni di anzianità nella qualifica precedente, autorizzazione a montare, minimo Primo Grado;
- ISTRUTTORE TECNICO DI 3° LIVELLO: 23 anni compiuti; richiesta tre anni di anzianità nella qualifica precedente, autorizzazione a montare, Secondo Grado;
- MASTER: 40 anni compiuti; richiesta cinque anni di anzianità nella qualifica precedente.





